

Beni culturali. Gli uffici, se richiesti, devono indicare quale procedura seguire

Autorizzazione paesaggistica con valutazione preventiva

PAGINA A CURA DI

Raffaele Lungarella

■ La Regione o l'ente da essa delegato al quale viene presentata la richiesta è obbligato a indicare, a chi deve realizzare l'intervento, se è necessaria l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, quella semplificata oppure se ne è del tutto esentato.

A stabilirlo è la circolare n. 42 del 21 luglio scorso della direzione generale archeologia del ministero dei Beni culturali. Insieme alla nota di aprile dello stesso ministero, la circolare fornisce i chiarimenti per venire a capo dei dubbi interpretativi emersi nei primi mesi di applicazione del Dpr 31/2017.

Questo decreto individua gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e quelli soggetti ad autorizzazione semplificata. Si tratta di lavori che hanno un impatto scarsamente percettibile sul versante paesaggistico, oppure di quelli per i quali è sufficiente l'autorizzazione in forma semplificata, poiché hanno un impatto di lieve entità.

La liberalizzazione

Con il nuovo regolamento alcune opere per le quali in precedenza occorre l'autorizzazione semplificata sono state liberalizzate e altre sono passate dal regime ordinario a quello semplificato.

Gli allegati al regolamento riportano la descrizione dei singoli interventi realizzabili con ognuno dei due regimi.

Ma la loro necessaria sintesi ha creato qualche problema interpretativo per gli uf-

fici quando hanno iniziato a istruire le prime pratiche con il nuovo regime.

Le difficoltà sono emerse soprattutto per gli interventi esentati dall'autorizzazione paesaggistica. Orale due circolari applicative emanate dal Mibact consentono di individuare in dettaglio le caratteristiche che devono possedere quegli interventi. Nelle schede a fianco sono riportati i principali interventi (con la numerazione riportata nell'allegato A al Dpr 31) per i quali la circolare fornisce istruzioni sulle condizioni che rendono possibile l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica.

La valutazione preliminare

In ogni caso, per avere la sicurezza che l'intervento possa essere realizzato senza alcuna autorizzazione l'interessato può chiedere una verifica preliminare. La circolare 42 ricorda, appunto, che l'ente competente in materia deve obbligatoriamente rispondere. Conviene interpellare gli uffici (in genere lo sportello unico dell'edilizia) quando c'è qualche incertezza sulla classificazione dell'intervento, per evitare di incorrere nelle sanzioni previste per la realizzazione senza autorizzazione di opere per le quali invece occorre.

Nella circolare di luglio scorso si sottolinea come la norma del regolamento che dà facoltà di chiedere la verifica preliminare, non preveda nessuna sanzione specifica, né per l'amministrazione né per il responsabile del procedimento, nel caso in

cui essa non sia applicata, ma, «potrebbero trovare applicazione i titoli comuni dell'azione disciplinare».

I passaggi

Le circolari ministeriali danno anche un importante contributo chiarificatore sui termini delle procedure e sulle conseguenze del loro mancato rispetto. I tempi previsti dal regolamento sono questi:

- entro dieci giorni dal ricevimento dall'istanza, l'amministrazione pubblica può chiedere, a chi l'ha presentata, una sola volta, un'integrazione della documentazione;
- la richiesta deve essere soddisfatta in dieci giorni;
- l'amministrazione deve completare l'istruttoria entro 20 giorni e trasmettere alla soprintendenza la documentazione, accompagnata da una proposta di accoglimento;
- anche la soprintendenza ha venti giorni per esprimersi;
- se il giudizio è positivo l'amministrazione procedente ha dieci giorni per dare l'autorizzazione.

Nel complesso, dunque, in caso di esito positivo, l'iter amministrativo dovrebbe concludersi in 60-70 giorni.

La durata del procedimento si allunga nel caso di valutazione negativa da parte dell'amministrazione che fa la prima istruttoria o di diniego da parte della soprintendenza. Ma in ogni caso



Peso: 41%

non c'è nessuna certezza che i tempi previsti per i singoli passaggi del percorso amministrativo siano rispettati.

La circolare chiarisce, infatti, che i termini intermedi non sono perentori, e che lo è solo quello finale di venti giorni assegnati alla soprintendenza per la propria valutazione. È solo la mancata espressione del parere vincolante della soprintendenza nei termini previsti che fa scattare il silenzio assenso e costringe l'amministrazione competente a rilasciare l'autorizzazione. Il mancato rispetto di tutti gli altri termini non rende, invece,

illegittimo il parere finale.

Il periodo transitorio

Maggiore chiarezza viene fatta dalla circolare anche sull'individuazione del regime da applicare alle pratiche già avviate, ma non ancora concluse, al momento dell'entrata in vigore del Dpr 31/2017.

Si applica la regola secondo cui ogni decisione deve essere adottata in base alla normativa vigente nel momento in cui si esegue l'istruttoria.

Per cui, per esempio, la richiesta di autorizzazione relativa a

un intervento che il regolamento ha liberalizzato deve essere semplicemente archiviata e non deve essere data notizia alla soprintendenza e all'interessato.

Circolare Mibact sul decreto di semplificazione in caso di vincoli

20 giorni

Il termine per la soprintendenza
È la scadenza perentoria entro cui deve esprimersi

Senza permesso

Interventi che non richiedono alcuna autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata

LAVORI NEL SOTTOSUOLO	DEHORS ESERCIZI COMMERCIALI	TENDE PARASOLE E INSEGNE LUMINOSE	MICROVARIANTI SOTTO IL 2% DI VOLUME
<p>Non occorre l'autorizzazione paesaggistica per realizzare e mantenere interventi nel sottosuolo che non comportino modifica permanente della morfologia del terreno e non incidano sugli assetti vegetazionali. Vi rientrano, tra l'altro: condotte forzate, reti irrigue, impianti geotermici al servizio di singoli edifici, reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna. Questi interventi possono essere realizzati senza l'autorizzazione paesaggistica anche nelle zone di interesse archeologico, nel caso in cui esse non siano sottoposte a specifiche prescrizioni contenute nelle leggi regionali o nella normativa dei piani paesaggistici <i>Allegato A, Dpr 37/2017, n. A15</i></p>	<p>Niente autorizzazione paesaggistica per le installazioni esterne utilizzate negli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, per attività commerciale, turistico-ricettive e del tempo libero, costituite da strutture facilmente amovibili, come tende, pedane, elementi ornamentali, coperture leggere non ancorate a terra stabilmente e prive di parti in murature. Nei casi in cui il Comune non individua le aree pubbliche di valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari lo svolgimento delle attività commerciali, la realizzazione di questi interventi è liberalizzata anche nei centri storici e nelle aree vincolate <i>Allegato A, Dpr 37/2017, n. A17</i></p>	<p>Non occorre autorizzazione paesaggistica per installare tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato, per le insegne all'interno di vetrine negli esercizi commerciali e per sostituire quelle esistenti installate legittimamente in precedenza, purché non siano a luminosità variabile. È esente dall'autorizzazione anche l'installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici e lo smantellamento di reti elettriche aeree. Anche per un maggior controllo sulle installazioni temporanee nei centri storici e sulle spiagge, le soprintendenze potrebbero fornire un quadro preciso delle regole di attuazione degli interventi per evitare disparità territoriali <i>Allegato A, Dpr 31/2017, nn. A22, A23, A24</i></p>	<p>Esonerate dal nullaosta paesaggistico le opere e gli interventi edilizi eseguiti in variazione a progetti dotati di autorizzazione paesaggistica che non comportano aumenti eccedenti il 2% dell'altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta e traslazione dell'area di sedime previste dal progetto. Il 2% è riferito alle singole unità geometriche rispetto alla misura per ognuna di esse indicata nel progetto. Le variazioni si applicano alle singole unità immobiliari. Non è possibile trasferire le tolleranze da un'unità immobiliare ad un'altra. Pertanto, le variazioni non sono sommabili, per esempio concentrando l'aumento del 2% dell'altezza di più appartamenti di uno stesso palazzo su una sola unità abitativa <i>Allegato A, Dpr 31/2017, n. A31</i></p>
VERDE PUBBLICO E PRIVATO	EVENTI E FIERE NEI CENTRI STORICI	SERRE MOBILI STAGIONALI	RIMOZIONE O MONTAGGIO STRUTTURE BALNEARI
<p>È liberalizzata la sostituzione e messa a dimora di alberi e arbusti, in aree pubbliche e private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctona o tipica dei luoghi. La liberalizzazione non opera nel caso di interventi effettuati sulle cose immobili che hanno rilevanti caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica e nelle ville, giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza. Esclusi anche alberi tutelati nell'ambito dei viali e parchi delle rimembranze dichiarati monumenti pubblici <i>Allegato A, Dpr 31/2017, n. A14</i></p>	<p>Nel caso di inerzia del Comune nell'individuare le aree di tutela, è possibile anche nei centri storici, senza autorizzazione paesaggistica, l'occupazione temporanea del suolo privato, pubblico e ad uso pubblico con l'installazione di strutture o manufatti ancorati al suolo, senza opere murarie e fondazioni, utilizzati per manifestazioni, eventi, spettacoli, esposizioni e vendita di merci. L'occupazione è limitata alla durata della manifestazione, che non può essere superiore a 120 giorni nell'anno solare <i>Allegato A, Dpr 31/2017, n. A16</i></p>	<p>Non occorre alcun tipo di autorizzazione paesaggistica per l'installazione di serre mobili stagionali prive di strutture in muratura o per la realizzazione dei pergolati. La superficie coperta non può essere superiore a cinque metri quadri nel caso di installazione di manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli. In entrambi i casi non occorre l'autorizzazione paesaggistica a condizione che le opere siano semplicemente ancorate al suolo senza opere di fondazione o murarie <i>Allegato A, Dpr 31/2017, n. A19</i></p>	<p>Il primo allestimento di uno stabilimento balneare richiede sempre di autorizzazione paesaggistica semplificata nel caso si tratti di collocare e installare manufatti amovibili o di facile rimozione al servizio della balneazione. Gli interventi di smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali sono liberi e possono essere effettuati senza ulteriore autorizzazione a condizione che riguardino esclusivamente lo stesso stabilimento oggetto dell'autorizzazione paesaggistica <i>Allegato A, Dpr 31/2017, n. A28</i></p>



Peso: 41%